

Codice DB1416

D.D. 20 dicembre 2010, n. 3469

**Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386. Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Soc. agricola "F.lli Piccato s.s." Via Prato Rinaldo, 8 Vigone (TO) - Licenza n. 418.TO**

Vista l'istanza presentata in data 13.08.2009 dal sig. Piccato Silvio legale rappresentante della Soc. agricola "F.lli Piccato s.s." Via Prato Rinaldo, 8 - Vigone (TO);

visto il Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386, sulla disciplina della commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

visto l'art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state delegate alle Regioni le funzioni in materia di produzione e commercializzazione di sementi e piante da rimboschimento;

vista la Legge Regionale 3 aprile 1979, n. 16 con la quale vengono recepite le norme in materia di agricoltura, zootecnia e foreste, relative alle funzioni trasferite e delegate alle Regioni con D.P.R. 24.7.1977 n° 616 ;

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale riunitasi in data 30 novembre 2010 nella sede del Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Torino (Strada Antica di Collegno, 259 – Torino) per l'accertamento dell'idoneità della Ditta richiedente il rilascio della licenza per la produzione e commercializzazione di pioppelle, sementi e piante da rimboschimento;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs 165/01;

vista la Legge regionale 23/08;

#### *determina*

Il rilascio della **Licenza n. 418.TO** alla Soc. agricola "F.lli Piccato s.s." Via Prato Rinaldo, 8 Vigone (TO) per la produzione, propagazione e vendita di materiale pioppicolo, sementi e piantine da rimboschimento da praticare sui terreni indicati nell'elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante per un totale di superficie idonea alla produzione vivaistica corrispondente a ca. ettari 04.60.00, alle seguenti condizioni:

1) relativamente al materiale di moltiplicazione di pioppo:

- a) dovranno essere coltivati esclusivamente cloni iscritti al "Registro Nazionale dei Cloni Forestali" o al Registro Cloni Forestali di altri Stati dell'Unione Europea;
- b) ad intervalli non superiori a 5 (cinque) anni la Ditta dovrà sostituire il materiale di propagazione con astoni di 1 (uno) anno da barbatellaio provenienti dal costituente o detentore del clone;

2) relativamente al materiale di moltiplicazione forestale (sementi e piante da rimboschimento) delle altre specie arboree elencate all'Allegato I del D.Lgs. 386/2003, che esso provenga da materiali di base iscritti nei Registri regionali dei Materiali di Base o nei Registri dei Materiali di Base di altri Stati dell'Unione Europea.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente  
Franco Licini